



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

**ALLEGATO "A"**

**SCHEMA CONTRATTO DI AGENZIA**

Il presente contratto di agenzia (di seguito "Contratto") è stipulato tra:

**A. FONDAZIONE EDMUND MACH**, con sede legale in via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, rappresentata  
\_\_\_\_\_ (di seguito "FEM");

*da una parte,*

e  
**B. \_\_\_\_\_**, con sede in via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, matricola ENASARCO  
\_\_\_\_\_ (di seguito "Agente");

*dall'altra,*

di seguito individualmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

**premessi che**

- a) al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali, FEM svolge – tramite la propria Azienda agricola sperimentale – attività di produzione agricola, in particolare nei settori della viticoltura e della frutticoltura con vendita della frutta, del vino e dei distillati nonché di altri prodotti agricoli e forestali;
- b) con specifico riferimento alla produzione e commercializzazione di vino e distillati, al fine di valorizzare parte delle uve prodotte dai vitigni coltivati, la cantina produce vini che rappresentano il panorama vitienologico provinciale. Tale produzione comprende: quanto ai vini, un'ampia gamma a valenza territoriale che si articola in una serie di linee e spazia dai bianchi leggeri a gusto fruttato ai vini più aromatici tipici della tradizione trentina, dai rosati ai rossi più corposi per arrivare ai vini fortificati e agli spumanti metodo classico; quanto ai distillati, grappe e acquaviti rappresentative della tradizione distillatoria trentina ottenute dalla distillazione con alambicco bagnomaria di vini, vinacce e frutta;
- c) nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali, FEM ha pubblicato per \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) giorni sul proprio sito web – nella sezione \_\_\_\_\_ - Amministrazione trasparente un avviso pubblico per la ricerca di un agente di commercio per la zona della Provincia autonoma di Trento, con inizio attività a far data dal \_\_\_\_\_ e per la durata di 36 (trentasei) mesi (codice avviso: \_\_\_\_\_). Di tale avviso è stata data adeguata diffusione tramite canali di divulgazione istituzionale;
- d) l'Agente è stato selezionato attraverso l'iter di selezione di cui al richiamato avviso pubblico e



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

ha manifestato – con nota PEC di data \_\_\_\_\_ (prot. n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_) l'intenzione di accettare l'incarico;

- e) alla luce di quanto sopra, FEM intende avvalersi della collaborazione dell'Agente al fine di promuovere la vendita dei vini e dei distillati prodotti dalla propria Azienda agricola sperimentale.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue**

**\*\*\***

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1.1. Con il presente Contratto, FEM affida stabilmente all'Agente, che accetta, l'incarico di promuovere in qualità di plurimandatario – per conto di FEM e senza potere di rappresentanza – la conclusione di contratti di vendita relativi ai vini e ai distillati prodotti dall'Azienda agricola di FEM, come individuati nell'Allegato "A" (di seguito "Prodotti").

1.2. FEM potrà modificare a sua completa e insindacabile discrezione il contenuto dell'Allegato "A", eliminando taluni dei Prodotti ivi riportati ovvero aggiungendone altri, senza che ciò comporti a favore dell'Agente alcun diritto e/o indennità. La modifica produrrà effetti – a valere quale formale aggiornamento del contenuto dell'Allegato "A" – decorsi 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di sua comunicazione tramite posta elettronica certificata all'Agente.

1.3. FEM potrà, a sua completa e insindacabile discrezione, sospendere, interrompere, sostituire, la vendita, distribuzione e/o promozione di uno o più Prodotti ovvero effettuare modifiche del listino, aumenti e soppressioni di Prodotti, variazioni di prezzo e di confezionamento, packaging, imbottigliamento e/o etichettatura, con semplice comunicazione – scritta o verbale – senza che ciò comporti a favore dell'Agente alcun diritto e/o indennità. Più in generale, FEM trattiene a sé il diritto di definire e modificare le linee di produzione e le strategie commerciali relative ai Prodotti, nonché le relative politiche di prezzo e di scontistica, nel rispetto della propria regolamentazione interna.

1.4. L'Agente presterà l'attività oggetto del presente Contratto nella zona di assegnazione individuata nell'Allegato "B" (di seguito "Zona") e con riferimento ai canali di distribuzione individuati nell'Allegato "C" (di seguito "Canali Distributivi"). Tale ultimo allegato riporta altresì l'indicazione, per ciascun Canale Distributivo, dei Prodotti ammessi alla promozione.

1.5. FEM, nei limiti e nei termini contrattuali e/o di legge, potrà apportare variazioni alla Zona, nonché modificare unilateralmente in ogni momento i Canali Distributivi.

1.6. FEM mantiene il diritto di intrattenere in via esclusiva rapporti di promozione e vendita diretta dei Prodotti nei confronti dei clienti, stabiliti all'interno della Zona, specificamente individuati nell'Allegato "D" di cui al presente Contratto (di seguito "Clienti Direzionali"). Inoltre, FEM mantiene il diritto di vendere i Prodotti ai clienti che si rivolgono direttamente al punto vendita della propria cantina aziendale.

1.7. All'Agente non è consentito di promuovere e/o negoziare affari con clienti stabiliti al di fuori della



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

Zona o relativi a prodotti e/o canali distributivi non assegnatigli, se non previa autorizzazione scritta di FEM. L'autorizzazione di FEM non determina in alcun caso una modificazione delle clausole di cui al presente Contratto. Fermo restando quanto sopra, eventuali ordini acquisiti presso clienti localizzati al di fuori della Zona, ovvero con riferimento a prodotti o canali distributivi non assegnati saranno trasmessi, con richiesta di approvazione, a FEM con la evidenziazione scritta: "Ordine Straordinario" e – se espressamente accettati per iscritto da FEM entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla loro trasmissione – daranno titolo per pretendere la provvigione concordata tra le Parti, ferme restando tutte le altre condizioni di esigibilità fissate dal presente Contratto.

#### **Art. 2 – Esclusiva**

2.1. L'Agente si impegna, per la durata del presente Contratto, a non svolgere o trattare nella Zona, in modo diretto o per conto di soggetti terzi, attività di promozione e vendita di vini, vini spumanti e distillati prodotti da (o per conto di) altri produttori, aziende e cantine aventi sede sul territorio della Provincia autonoma di Trento, senza il preventivo consenso espresso per iscritto da parte di FEM.

2.2. Nei termini e nei limiti di cui al presente Contratto e per la sua durata, FEM si impegna a non concedere a soggetti terzi il diritto di promuovere la vendita dei Prodotti nella Zona, garantendo quindi all'Agente il diritto di esclusiva nella Zona per i Prodotti e in relazione ai Canali distributivi.

2.3. L'Agente riconosce e accetta che, come già richiamato nell'art. 1, comma 6 del presente Contratto, nella Zona insistono i Clienti Direzionali nonché che le vendite dirette da parte del punto vendita della cantina aziendale di FEM avvengono nella Zona. La modifica dei Clienti Direzionali da parte di FEM produrrà effetti – a valere quale formale aggiornamento del contenuto dell'Allegato "D" – e si intenderà definitivamente approvata dall'Agente in assenza di contestazioni scritte nel termine di 15 (quindici) giorni di calendario dalla sua ricezione.

2.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, l'Agente ha in corso di svolgimento gli incarichi di agenzia riportati nell'Allegato "E" e che tali incarichi non rappresentano violazione dell'obbligo di esclusiva concordato tra le Parti. L'Agente si impegna a comunicare per iscritto a FEM qualsiasi variazione all'elenco di cui all'Allegato "E" (modifiche/cessazioni degli incarichi già riportati, nuovi incarichi, qualunque altra variazione di interesse). Tale comunicazione scritta dovrà essere effettuata tempestivamente, ossia non oltre 48 (quarantotto) ore dall'evento (atto, adempimento, contratto, ecc., che ha comportato la variazione) e si intenderà definitivamente approvata da FEM, a valere quale formale aggiornamento del contenuto del predetto Allegato, in assenza di contestazioni scritte nel termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla sua ricezione.

#### **Art. 3 – Durata**

3.1. Il presente Contratto è a tempo determinato e produrrà effetti per 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al giorno \_\_\_\_\_.

3.2. Le Parti concordano di prevedere un periodo di prova di sei mesi, decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione del presente Contratto, durante il quale ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

Contratto, previa manifestazione della propria volontà in forma scritta. In caso di recesso durante il periodo di prova non spetterà all'Agente alcuna indennità di fine rapporto.

#### **Art. 4 – Esecuzione del Contratto e Referente FEM**

4.1. Nell'esecuzione del Contratto, FEM si impegna ad agire con lealtà e buona fede nei rapporti con l'Agente, mettendo a sua disposizione la documentazione e le informazioni sui Prodotti necessarie per il corretto assolvimento delle attività di promozione a suo carico.

4.2. Il referente di FEM per l'esecuzione del Contratto è il Responsabile dell'Azienda agricola di FEM (di seguito "Referente FEM").

4.3. Nell'esecuzione del Contratto, l'Agente agirà in piena autonomia organizzativa e operativa, con l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione dei rischi a suo carico nonché senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di FEM, ferma la necessità di coordinare la propria attività con il Referente FEM.

4.3. Inoltre, l'Agente deve promuovere la vendita dei Prodotti con l'osservanza della diligenza resa necessaria dalla natura dell'incarico di agenzia e secondo le direttive impartitegli dal Referente FEM. Infine, l'Agente deve tutelare gli interessi di FEM ed agire con lealtà e buona fede.

4.4. L'incarico di agenzia di cui al presente Contratto è strettamente personale e non trasferibile. L'Agente potrà avvalersi dell'opera di sub-agenti o sostituti solo previa espressa autorizzazione scritta di FEM, restando ad ogni modo fermo e inteso che saranno a carico dell'Agente i compensi da corrispondere a detti sub-agenti o sostituti, nonché le responsabilità derivanti dal loro operato.

#### **Art. 5 – Raccolta e trasmissione degli ordini**

5.1. Nel raccogliere le proposte d'ordine della clientela, l'Agente dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Referente FEM. I prezzi e le condizioni di vendita (ivi inclusa la relativa scontistica) dei Prodotti sono stabiliti da FEM. L'Agente non ha facoltà di indicare prezzi o trattare le vendite dei Prodotti a prezzi, condizioni e modalità di vendita differenti rispetto a quanto stabilito da FEM, se non previa autorizzazione scritta di quest'ultima.

5.2. Le proposte d'ordine inviate a FEM dall'Agente devono essere redatte chiaramente e contenere, oltre ai riferimenti dell'Agente, tutte le condizioni relative ai prodotti ordinati, al prezzo, alle condizioni di consegna e di pagamento, nonché il nome, l'indirizzo e la partita IVA del cliente ordinante.

5.3. L'invio delle proposte d'ordine a FEM dovrà avvenire tempestivamente e dovrà essere conforme ai termini e alle condizioni di vendita, di consegna e di pagamento fornite all'Agente da FEM, non potendosi discostare salva previa autorizzazione scritta di FEM.

5.4. Gli ordini dovranno in ogni caso essere presi dall'Agente con la clausola "salvo approvazione di FEM". FEM si riserva, infatti, la facoltà di non accettare gli ordini che – per difformità dalle direttive impartite da FEM, per la loro imperfetta compilazione, per indisponibilità della merce, per l'inaffidabilità dei clienti o per altro motivo – non ritenga nel suo interesse di eseguire, non spettando in questo caso all'Agente alcuna provvigione e/o indennizzo. Tale mancata accettazione sarà comunicata per iscritto all'Agente dal Referente FEM (se del caso, anche tramite semplice



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

comunicazione e-mail). Resta inteso, ai soli fini del riconoscimento della provvigione, che gli ordini per i quali il Referente FEM non abbia manifestato il proprio rifiuto entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla loro ricezione si intendono accettati.

5.5. Le Parti concordano che, anche nel caso in cui l'ordine sia stato accettato da FEM, qualora si verificano eventi come protesti, ritardi nei pagamenti con riferimento ad ordini precedenti, e/o ricezione di notizie che facciano dubitare della solvibilità del cliente FEM potrà rifiutarsi di evadere l'ordine non spettando in questo caso all'Agente alcuna provvigione e/o indennizzo.

5.6. L'Agente non ha alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto di FEM né di impegnare in qualsivoglia modo quest'ultima nei confronti di terzi, salvo che tale potere sia stato conferito da FEM per iscritto e relativamente a specifici affari.

**Art. 6 – Fatturazione ordini e incassi**

6.1. La fatturazione di quanto dovuto per le vendite promosse dall'Agente resta prerogativa esclusiva in capo a FEM, che procederà nel rispetto delle proprie procedure interne.

6.2. Conseguentemente, i pagamenti per gli ordini accettati dovranno essere effettuati dai clienti esclusivamente a FEM tramite PagoPA o altre modalità indicate per iscritto da FEM.

**Art. 7 – Provvigioni**

7.1. In relazione agli ordini accettati da FEM e conformi alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, FEM si obbliga a corrispondere all'Agente una provvigione, comprensiva di ogni onere dallo stesso sostenuto, pari agli importi in percentuale identificati nell'Allegato "F", da calcolarsi sull'ammontare delle fatture andate a buon fine (i.e. delle fatture correttamente saldate a favore di FEM) al netto di IVA, eventuali sconti (in valuta e/o in merce), resi merce e premi riconosciuti ai clienti a seguito di appositi accordi.

7.2. Non sono previsti né potranno essere accordati anticipi provvigionali.

7.3. La somma risultante dalla liquidazione delle provvigioni sarà comunicata da FEM con apposito prospetto riepilogativo, inviato per iscritto all'Agente entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla fine di ogni trimestre, da considerarsi definitivamente approvato se non contestato per iscritto entro quindici giorni di calendario dalla sua ricezione. La somma di cui al sopra richiamato prospetto riepilogativo, ove non contestata nei termini e previa presentazione di fattura conforme, sarà corrisposta all'Agente alla fine di ogni trimestre entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di emissione della fattura.

7.4. In caso di pagamenti parziali o avvenuti a seguito di azione di recupero del credito, l'Agente ha diritto alla provvigione sull'affare da lui promosso, da calcolarsi in tal caso in base al prezzo effettivamente incassato, dedotti gli oneri documentati (sia finanziari che per spese varie) sostenuti da FEM per il recupero del credito.

7.5. FEM potrà sempre operare compensazioni, nel caso in cui vi siano errori in eccesso nell'invio di prodotti o nella fatturazione al cliente, tra le somme eventualmente liquidate - in eccesso - a titolo di provvigione ed i pagamenti successivi da effettuarsi sempre a titolo di provvigione.



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

7.6. In nessun caso l'Agente potrà vantare diritti alla provvigione in relazione a forniture richieste per uso meramente proprio.

7.7. Tutte le spese che l'Agente sosterrà nell'esecuzione del presente Contratto restano completamente a suo carico, salvo ipotesi o situazioni eccezionali espressamente e preventivamente autorizzate per iscritto da FEM.

#### **Art. 8 – Rapporti con la clientela**

8.1. L'Agente si impegna a intrattenere rapporti con la clientela informati al pieno rispetto del nome, dell'immagine, della reputazione e delle finalità istituzionali della FEM.

8.2. L'Agente è tenuto a dare comunicazione ai clienti dei termini e delle condizioni di vendita, di consegna e di pagamento fornitigli da FEM, non potendosi discostare salva previa autorizzazione scritta di FEM. Parimenti, l'Agente non può concedere sconti (diversi da quelli riportati nell'Allegato "F"), ribassi, abbuoni, dilazioni di pagamento, accordare resi merce, se non previa espressa e specifica autorizzazione scritta di FEM.

8.3. Nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Agente deve sollecitare il pagamento delle fatture scadute dei clienti, senza che ciò possa attribuirgli il diritto ad alcun compenso aggiuntivo, anche a titolo di rimborso spese.

8.4. L'Agente deve informare immediatamente FEM circa eventuali osservazioni o reclami dei clienti per difetti dei prodotti forniti ed agire per la tutela degli interessi di FEM, essendo tuttavia inteso che l'Agente non potrà impegnare in alcun modo FEM se non in seguito a specifica autorizzazione scritta in proposito.

8.5. L'Agente è tenuto a verificare la solvibilità dei clienti e a informare tempestivamente FEM sui mutamenti della loro situazione finanziaria.

8.6. L'Agente si impegna ad aggiornare con regolarità FEM in merito alla situazione e alle condizioni di mercato con riferimento alla Zona, nonché a fornire ogni altra informazione utile al fine di valutare la convenienza dei singoli affari.

#### **Art. 9 – Ulteriori obblighi a carico dell'Agente**

9.1. L'Agente è tenuto a promuovere con la massima diligenza la vendita dei prodotti e a svolgere la propria attività promozionale, continuativamente, in modo capillare, visitando e presidiando con frequenza adeguata la Zona nella sua interezza.

9.2. L'Agente si impegna a rispettare scrupolosamente il proprio vincolo di promozione in relazione alla Zona e ai Canali Distributivi, astenendosi dal promuovere vendite di Prodotti al di fuori della Zona e/o presso canali di distribuzione diversi da quelli assegnati. Per ordini assunti oltre il perimetro di assegnazione di cui al presente Contratto, ferma restando la facoltà di FEM di accettarli o meno, l'Agente non avrà diritto ad alcuna provvigione e FEM potrà, se del caso, adottare gli opportuni provvedimenti conseguenti all'inadempimento dell'Agente.

9.3. Ove richiesto da FEM con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni di calendario rispetto alla data dell'evento, formulato anche solo via e-mail, l'Agente è tenuto a presenziare a fiere, degustazioni,



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

iniziative finalizzate alla promozione dei Prodotti nella Zona, senza diritto ad un compenso aggiuntivo.

9.4. L'Agente, ferma restando l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione, si impegna – su richiesta del Referente FEM da formulare anche solo via e-mail con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni di calendario – ad effettuare congiuntamente al Referente FEM o suo delegato, visite presso le aziende clienti.

9.5. L'Agente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto FEM di ogni causa d'impedimento nell'espletamento delle attività di cui al presente Contratto.

#### **Art. 10 – Riservatezza, proprietà intellettuale e segni distintivi**

10.1. L'Agente si obbliga a non utilizzare e/o rivelare a terzi e/o diffondere, neppure dopo lo scioglimento del Contratto, informazioni, dati, conoscenze e segreti industriali, commerciali, organizzativi o tecnici relativi a FEM, di proprietà di quest'ultima ovvero nella sua disponibilità.

10.2. L'Agente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di trovati, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa industriale altrui. L'Agente, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne FEM, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione alla violazione di tali diritti di privativa.

10.3. Viene fatto esplicito divieto all'Agente di far uso del nome, dei marchi, dei loghi, della denominazione sociale nonché di qualsiasi altro segno distintivo di FEM, se non previa acquisizione di apposita autorizzazione scritta di FEM e comunque nei limiti delle necessità di identificare e promuovere i Prodotti e fermo restando l'esclusivo interesse di FEM in relazione alla licenza d'uso eventualmente concessa.

#### **Art. 11 – Minimo garantito di vendita**

11.1. Con decorrenza dall'annualità 2026, entro il 31 gennaio di ciascun anno le Parti definiranno di comune accordo per iscritto un minimo garantito di vendita – al netto di IVA, eventuali sconti (in valuta e/o in merce), resi merce e premi riconosciuti ai clienti a seguito di appositi accordi – in relazione agli ordini che l'Agente si impegnerà a trasmettere a FEM nel corso di ciascun anno solare di durata del rapporto di agenzia. Sino al 31 dicembre 2025, tale importo minimo è concordemente determinato in euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) al netto di IVA, eventuali sconti (in valuta e/o in merce), resi merce e premi riconosciuti ai clienti a seguito di appositi accordi.

11.2. Nel caso in cui le Parti non si accordino sul volume d'affari minimo da realizzare, si individua quale obiettivo annuale di default l'importo pari all'85% (ottantacinque per cento) del fatturato relativo alla vendita dei Prodotti maturato nell'anno precedente, al netto di IVA, eventuali sconti (in valuta e/o in merce), resi merce e premi riconosciuti ai clienti a seguito di appositi accordi.

11.3. Qualora, al termine di ciascun anno, l'Agente non raggiunga l'importo minimo concordato, FEM – fatta comunque salva la facoltà di avvalersi dei rimedi di cui al successivo art. 13 – potrà revocare il diritto di esclusiva di cui all'art. 2, comma 2, del presente Contratto.

11.4. La mancata realizzazione del minimo garantito di vendita non sarà imputabile alla condotta



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

dell'Agente in caso di riscontrate e comprovate cause di forza maggiore, quali catastrofi naturali, disordini pubblici, pandemie, cause direttamente riconducibili alla responsabilità diretta di FEM e, più in generale, eventi imprevedibili e al di fuori della possibilità di controllo dell'Agente.

#### **Art. 12 – Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti**

12.1. L'Agente, consapevole che FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001, si impegna al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.

12.2. L'Agente, consapevole altresì che FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti, si impegna al rispetto di tale codice e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo FEM o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.

12.3. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet di FEM (<http://www.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general>).

#### **Art. 13 – Scioglimento anticipato del Contratto**

13.1. Le Parti avranno facoltà di risolvere il presente Contratto, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con il medesimo e salvo il risarcimento del danno, qualora tale inadempimento possa considerarsi essenziale avuto riguardo agli interessi delle Parti. L'inadempimento dovrà essere contestato per iscritto dalla Parte interessata a mezzo posta elettronica certificata, con la quale si intima a cessare l'inadempimento totale o parziale e a rimuoverne gli effetti entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il detto termine, il Contratto si intenderà immediatamente risolto.

13.2. Il presente Contratto potrà altresì essere risolto di diritto da parte di FEM ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza il pagamento dell'indennità di fine rapporto e con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) svolgimento da parte dell'Agente, direttamente o indirettamente, di attività in concorrenza con FEM;
- b) violazione da parte dell'Agente dell'obbligo di esclusiva a suo carico ai sensi dell'art. 2, comma 1;
- c) promozione e/o negoziazione – senza la preventiva autorizzazione scritta di FEM – di affari da parte dell'Agente con clienti stabiliti al di fuori della Zona ovvero in relazione a canali di distribuzione diversi da quelli assegnati ovvero in relazione a prodotti di FEM diversi da quelli assegnati con il presente Contratto;
- d) omessa trasmissione tempestiva a FEM da parte dell'Agente di ordini ricevuti dai clienti;
- e) trasmissione a FEM, con dolo o colpa grave, di notizie non veritiere in merito allo stato di solvibilità dei clienti;
- f) omessa o non tempestiva comunicazione scritta a FEM di variazioni rispetto a quanto indicato nell'Allegato "E" entro i termini di cui all'art. 2, comma 4;
- g) violazione da parte dell'Agente degli obblighi e dei divieti – in materia di riservatezza, proprietà



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

intellettuale e segni distintivi – sanciti dall'art. 10;

- h) violazione del MOG e/o del codice dei valori e dei comportamenti di FEM;
- i) utilizzo di sub-agenti senza la preventiva autorizzazione scritta di FEM;
- j) qualora uno dei casi di cui alle lettere precedenti sia imputabile alla condotta di eventuali sub-agenti, ove autorizzati ai sensi dell'art. 4, comma 4.

FEM potrà avvalersi della presente clausola risolutiva espressa attraverso comunicazione all'Agente a mezzo posta elettronica certificata, che avrà effetto decorsi 15 (quindici) giorni di calendario dal suo ricevimento.

**Art. 14 – Regime successivo allo scioglimento del Contratto**

14.1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa del presente Contratto:

- a) l'Agente è tenuto alla restituzione dei Prodotti eventualmente in suo possesso e dei documenti affidatigli per l'esecuzione dell'incarico (ad es., senza pretesa di esaustività, listini, schemi di ordini, copie di fatture, materiale pubblicitario, elenchi dei clienti, tabelle, elaborazioni, dati contabili o statistici) senza diritto alcuno di ritenzione o duplicazione degli stessi, fatta eccezione della documentazione che dovrà essere conservata per legge, di cui è comunque vietato un uso pregiudizievole per FEM;
- b) gli ordini trasmessi dall'Agente o ricevuti da FEM da clienti ricadenti nella Zona prima dello scioglimento, che diano origine alla conclusione di contratti di vendita entro i successivi 60 (sessanta) giorni di calendario, daranno diritto al riconoscimento della provvigione a beneficio dell'Agente, nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, salvo l'obbligo dell'Agente di prestare la sua opera per la completa esecuzione degli affari, su richiesta di FEM.
- c) non sarà dovuta alcuna provvigione sui contratti di vendita conclusi sulla base degli ordini pervenuti successivamente allo scioglimento, salvo che l'affare sia da ricondurre in via prevalente all'operato dell'Agente.

14.2. L'Agente è tenuto ad informare per iscritto FEM, prima dello scioglimento del contratto, dell'esistenza di rapporti negoziali pendenti che possano dare origine a provvigione ai sensi del presente articolo, pena la decadenza dal diritto alla provvigione.

**Art. 15 – Cessione del Contratto**

15.1. Il presente Contratto ed i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo accordo tra le Parti.

**Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

16.1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Contratto vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente (il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati; il D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato ad opera del D.Lgs. n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento sopra indicato), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Contratto.

16.2. Le Parti si danno reciprocamente atto di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa sopra citata.

**Art. 17 – Comunicazioni**

17.1. Con riferimento alle comunicazioni e/o notifiche in esecuzione del presente Contratto, le Parti identificano i seguenti recapiti:

a) per FEM

\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

b) per l'Agente

\_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

17.2. Ove non diversamente stabilito nel presente Contratto, tutte le comunicazioni e/o notifiche effettuate tra le Parti in esecuzione dello stesso dovranno avvenire via raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via posta elettronica certificata ai recapiti sopra indicati.

**Art. 18 – Rinvio**

18.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia agli Accordi Economici Collettivi del settore Commercio e per la parte non disciplinata da questi alle disposizioni di cui agli artt. 1742 e seguenti del Codice civile.

**Art. 19 – Risoluzione delle controversie**

19.1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione a diritti ed obblighi, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, le Parti concordano che:

- a) nel caso in cui l'Agente sia una persona fisica, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'Agente;
- b) nel caso in cui l'Agente sia una società, sarà competente il Foro di Trento.

19.2. Ciò vale quale espressa deroga di ogni altra competenza anche concorrente, fatte salve le inderogabili competenze di legge.

**Art. 20 – Disposizioni finali**

20.1. Le premesse e gli allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F” costituiscono parte integrante e



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

sostanziale del presente Contratto.

20.2. Il presente Contratto può essere modificato solo per iscritto, previa sottoscrizione delle Parti.

20.3. Lo scioglimento del Contratto, a qualunque causa dovuto, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva.

Il presente Contratto, unitamente agli allegati riportati in calce, viene sottoscritto in duplice originale dalle Parti.

ALLEGATI:

- Allegato "A" (Zona)
- Allegato "B" (Canali distributivi)
- Allegato "C" (Prodotti)
- Allegato "D" (Clienti Direzionali)
- Allegato "E" (Incarichi dell'Agente in essere)
- Allegato "F" (Provvigioni)

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_

FONDAZIONE EDMUND MACH

\_\_\_\_\_  
(*Ing. Mario Del Grosso Destrieri – Direttore generale*)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ – *Agente*)

**Approvazione clausole vessatorie**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., previa loro attenta e specifica rilettura, si



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

approvano specificamente i seguenti articoli: art. 2 (esclusiva); art. 7, comma 4 (pagamenti parziali e provvigioni); art. 7, comma 5 (provvigioni e compensazioni); art. 9, comma 2 (ordini fuori zona); art. 11 (minimo garantito di vendita; revoca esclusiva); art. 13, comma 2 (clausola risolutiva espressa); art. 15 (cessione del contratto); art. 19 (risoluzione delle controversie).

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ – *Agente*)

ALLEGATO A



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

**ALLEGATO "A"**

**PRODOTTI**

<b>Tipologia Prodotto</b>	<b>Prodotto</b>
Vini bianchi	Trentino Doc Chardonnay Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Bianco Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Grigio Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Nosiola Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Müller Thurgau Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Riesling Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Sauvignon Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Moscato Giallo Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Kerner Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Gewürztraminer Fondazione Mach (0,75 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Manzoni Bianco Castel San Michele (0,75 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Chardonnay Navicello Biologico (0,75 L) Trentino Doc Chardonnay Monastero (0,75 L) Trentino Doc Pinot Bianco Monastero (0,75 L) Trentino Doc Riesling Monastero (0,75 L) Trentino Doc Sauvignon Monastero (0,75 L) Trentino Doc Gewürztraminer Monastero (0,75 L)
Vini rossi	Vigneti delle Dolomiti Igt Schiava Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Marzemino Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Rebo Fondazione Mach (0,75 L) Teroldego Rotaliano Doc Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Lagrein Kretzer Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Lagrein Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Cabernet Sauvignon Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Merlot Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Nero Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Rosso Castel San Michele (0,75 L) Trentino Doc Rosso Castel San Michele (1,5 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Rosso Navicello Biologico (0,75 L) Trentino Doc Pinot Nero Monastero (0,75 L) Trentino Doc Cabernet Franc Monastero (0,75 L) Trentino Doc Rebo edizione Bruno 100° (0,75 L) Vino rosso Pianta 9 (0,75 L)
Vini fortificati	Lambra vino fortificato da uve Moscato giallo (0,5 L) Rosaforte vino fortificato da uve Moscato Rosa (0,5 L)



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

Vini spumanti	Trento Doc bianco Riserva Mach Riserva del Fondatore (0,75 L) Trento Doc bianco Riserva Mach Riserva del Fondatore (1,5 L) Trento Doc rosato Mach Rosé (0,75 L) Trento Doc bianco Riserva Mach Nuar (0,75 L)
Grappe	Grappa Castel San Michele (0,5 L) Grappa Castel San Michele Magnum (1,5 L) Grappa Nosiola Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Müller Thurgau Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Traminer Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Moscato Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Rebo Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Pinot Nero Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Moscato Rosa Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Invecchiata Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Maso Togn Monastero (0,7 L) Grappa Weizacker Monastero (0,7 L)
Acquaviti	Acquavite Invecchiata di Vino Monastero (0,7 L) Acquavite di Mele Fondazione Mach (0,5 L) Acquavite di Mele Cogne Fondazione Mach (0,5 L) Acquavite di Pere William's Fondazione Mach (0,5 L) Acquavite di Ciliegie Fondazione Mach (0,5 L)

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_

FONDAZIONE EDMUND MACH

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ - *Agente* )



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

**ALLEGATO "B"**

**ZONA**

Zona	Provincia autonoma di Trento
------	------------------------------

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_

FONDAZIONE EDMUND MACH

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ - *Agente*)



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

**ALLEGATO “C”**

**CANALI DISTRIBUTIVI**

<b>Canali Distributivi</b>	<b>Prodotti ammessi alla promozione per Canale Distributivo</b>
GDO – Grande Distribuzione Organizzata	<u>Vini bianchi</u>  Trentino Doc Chardonnay Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Bianco Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Grigio Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Nosiola Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Müller Thurgau Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Riesling Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Sauvignon Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Moscato Giallo Fondazione Mach (0,75 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Manzoni Bianco Castel San Michele (0,75 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Chardonnay Navicello Biologico (0,75 L)  <u>Vini rossi</u>  Vigneti delle Dolomiti Igt Schiava Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Rebo Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Lagrein Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Cabernet Sauvignon Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Merlot Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Nero Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Rosso Castel San Michele (0,75 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Rosso Navicello Biologico (0,75 L)
Ho.Re.Ca.	<u>Vini bianchi</u>  Trentino Doc Chardonnay Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Bianco Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Grigio Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Nosiola Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Müller Thurgau Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Riesling Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Sauvignon Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Moscato Giallo Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Kerner Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Gewürztraminer Fondazione Mach (0,75 L)



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

	<p>Vigneti delle Dolomiti Igt Manzoni Bianco Castel San Michele (0,75 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Chardonnay Navicello Biologico (0,75 L) Trentino Doc Chardonnay Monastero (0,75 L) Trentino Doc Pinot Bianco Monastero (0,75 L) Trentino Doc Riesling Monastero (0,75 L) Trentino Doc Sauvignon Monastero (0,75 L) Trentino Doc Gewürztraminer Monastero (0,75 L)</p> <p><u>Vini rossi</u></p> <p>Vigneti delle Dolomiti Igt Schiava Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Marzemino Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Rebo Fondazione Mach (0,75 L) Teroldego Rotaliano Doc Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Lagrein Kretzer Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Lagrein Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Cabernet Sauvignon Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Merlot Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Nero Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Rosso Castel San Michele (0,75 L) Trentino Doc Rosso Castel San Michele (1,5 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Rosso Navicello Biologico (0,75 L) Trentino Doc Pinot Nero Monastero (0,75 L) Trentino Doc Cabernet Franc Monastero (0,75 L) Trentino Doc Rebo edizione Bruno 100° (0,75 L) Vino rosso Pianta 9 (0,75 L)</p> <p><u>Vini fortificati</u></p> <p>Lambra vino fortificato da uve Moscato giallo (0,5 L) Rosaforte vino fortificato da uve Moscato Rosa (0,5 L)</p> <p><u>Vini spumanti</u></p> <p>Trento Doc bianco Riserva Mach Riserva del Fondatore (0,75 L) Trento Doc bianco Riserva Mach Riserva del Fondatore (1,5 L) Trento Doc rosato Mach Rosé (0,75 L) Trento Doc bianco Riserva Mach Nuar (0,75 L)</p> <p><u>Grappe</u></p>
--	---



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

	<p>Grappa Castel San Michele (0,5 L) Grappa Castel San Michele Magnum (1,5 L) Grappa Nosiola Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Müller Thurgau Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Traminer Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Moscato Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Rebo Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Pinot Nero Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Moscato Rosa Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Invecchiata Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Maso Togn Monastero (0,7 L) Grappa Weizacker Monastero (0,7 L)</p> <p><u>Acquaviti</u></p> <p>Acquavite Invecchiata di Vino Monastero (0,7 L) Acquavite di Mele Fondazione Mach (0,5 L) Acquavite di Mele Cotogne Fondazione Mach (0,5 L) Acquavite di Pere William's Fondazione Mach (0,5 L) Acquavite di Ciliegie Fondazione Mach (0,5 L)</p>
Enoteche e distributori	<p><u>Vini bianchi</u></p> <p>Trentino Doc Chardonnay Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Bianco Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Grigio Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Nosiola Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Müller Thurgau Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Riesling Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Sauvignon Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Moscato Giallo Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Kerner Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Gewürztraminer Fondazione Mach (0,75 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Manzoni Bianco Castel San Michele (0,75 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Chardonnay Navicello Biologico (0,75 L) Trentino Doc Chardonnay Monastero (0,75 L) Trentino Doc Pinot Bianco Monastero (0,75 L) Trentino Doc Riesling Monastero (0,75 L) Trentino Doc Sauvignon Monastero (0,75 L) Trentino Doc Gewürztraminer Monastero (0,75 L)</p>



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

<p><u>Vini rossi</u></p> <p>Vigneti delle Dolomiti Igt Schiava Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Marzemino Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Rebo Fondazione Mach (0,75 L) Teroldego Rotaliano Doc Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Lagrein Kretzer Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Lagrein Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Cabernet Sauvignon Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Merlot Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Pinot Nero Fondazione Mach (0,75 L) Trentino Doc Rosso Castel San Michele (0,75 L) Trentino Doc Rosso Castel San Michele (1,5 L) Vigneti delle Dolomiti Igt Rosso Navicello Biologico (0,75 L) Trentino Doc Pinot Nero Monastero (0,75 L) Trentino Doc Cabernet Franc Monastero (0,75 L) Trentino Doc Rebo edizione Bruno 100° (0,75 L) Vino rosso Pianta 9 (0,75 L)</p> <p><u>Vini fortificati</u></p> <p>Lambra vino fortificato da uve Moscato giallo (0,5 L) Rosaforte vino fortificato da uve Moscato Rosa (0,5 L)</p> <p><u>Vini spumanti</u></p> <p>Trento Doc bianco Riserva Mach Riserva del Fondatore (0,75 L)</p> <p><u>Grappe</u></p> <p>Grappa Castel San Michele (0,5 L) Grappa Castel San Michele Magnum (1,5 L) Grappa Nosiola Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Müller Thurgau Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Traminer Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Moscato Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Rebo Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Pinot Nero Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Moscato Rosa Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Invecchiata Fondazione Mach (0,5 L) Grappa Maso Togn Monastero (0,7 L) Grappa Weizacker Monastero (0,7 L)</p>
---



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

	<p><u>Acquaviti</u></p> <p>Acquavite Invecchiata di Vino Monastero (0,7 L) Acquavite di Mele Fondazione Mach (0,5 L) Acquavite di Mele Cotogne Fondazione Mach (0,5 L) Acquavite di Pere William's Fondazione Mach (0,5 L) Acquavite di Ciliegie Fondazione Mach (0,5 L)</p>
--	--

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_

FONDAZIONE EDMUND MACH

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ - *Agente*)



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

**ALLEGATO "D"**

**CLIENTI DIREZIONALI**

Clienti Direzionali	
---------------------	--

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_

FONDAZIONE EDMUND MACH

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ - *Agente* )



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

**ALLEGATO "E"**

**INCARICHI DELL'AGENTE IN ESSERE**

Tipologia incarico	Società	Zona di riferimento	Decorrenza

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_

FONDAZIONE EDMUND MACH

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ - *Agente*)



FONDAZIONE  
EDMUND MACH  
dal 1874

**ALLEGATO "F"**

**PROVVIGIONI**

San Michele all'Adige, \_\_\_\_\_

FONDAZIONE EDMUND MACH

( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ - *Agente*)